



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 47 del 7 Ottobre 2025

1.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 6 Ottobre 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Valerio	CARVETTA	COMPONENTE;
- Avv. Andrea	FERRARA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n. 2 della Società A.S.D. MELITO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 25.09.2025 (squalifica del giocatore CRIACO Domenico per QUATTRO giornate effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

-a) che dal referto arbitrale risulta accertato che al 15° del secondo tempo di gioco della gara A.S.D. Melito – A.C.D. Bianco del 20.9.2025, il calciatore Criaco Domenico (erroneamente indicato dall'arbitro con il nome Bruno, ma inequivocabilmente identificato con il numero 4 della distinta di gara), nel contestare una decisione, si rivolgeva al direttore di gara utilizzando un epiteto irraguardoso ed ingiurioso. La condotta del calciatore risulta particolarmente censurabile non solo per il tono offensivo, ma soprattutto per il contenuto dell'espressione utilizzata, lesiva della dignità della persona ed incompatibile con i valori fondanti dell'ordinamento sportivo e, più in generale, del vivere sociale.

-b) Nessun rilievo ha la circostanza che il primo assistente non abbia segnalato l'episodio nel suo referto.

-c) La sanzione irrogata dal primo giudice, ai sensi dell'art. 36 C.G.S., è congrua ed adeguata all'entità dei fatti accertati.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 3 della Società A.S.D. MELITO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 42 del 25.09.2025 (squalifica giocatore PATEA Francesco per CINQUE giornate effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

-a) che dal referto arbitrale risulta accertato che al 25° del secondo tempo di gioco della gara : A.S.D. Melito –A.C.D. Bianco del 20.09.2025, il calciatore Patea Francesco, nel contestare una decisione, si rivolgeva al direttore di gara utilizzando un epiteto irrispettoso ed ingiurioso, particolarmente censurabile non solo per il tono offensivo ma, soprattutto, per il contenuto dell'espressione utilizzata, lesiva della dignità della persona ed incompatibile con i valori fondanti dell'ordinamento sportivo e, più in generale, del vivere sociale.

Risulta, ancora, che dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione, invitato ad abbandonare il campo, rivolgeva al primo assistente dell'arbitro espressioni irrispettose che l'assistente segnalava nel suo rapporto.

-b) La sanzione irrogata dal primo giudice, ai sensi dell'art. 36 C.G.S., è congrua ed adeguata all'entità dei fatti accertati.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 4 della Società A.S.D. U.S.C. CORIGLIANO MARCA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n 42 del 25.09.2025 (ammenda di € 400,00)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

-a) che dal referto arbitrale risulta che i sostenitori della Società A.S.D. U.S.C. Corigliano Marca, durante la gara, rivolgevano insulti e minacce (non meglio dettagliati dall'arbitro) nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, e poi, lanciavano sputi ed acqua contro alcuni tesserati della stessa squadra (l'arbitro non specifica se questi ultimi venissero o meno attinti);

Le intemperanze cessavano immediatamente dopo l'intervento, sollecitato dal direttore di gara, del capitano e del dirigente della società A.S.D. U.S.C. Corigliano Marca

-b) La sanzione irrogata dal primo giudice appare eccessiva in relazione ad un fatto circoscritto, isolato ed immediatamente cessato e deve essere congruamente ridotta, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.

P.Q.M.

riduce l'ammenda a carico della Società A.S.D. U.S.C. CORIGLIANO MARCA ad € 200,00 e dispone restituirsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi